

GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

SUPPLEMENTO

al Numero 124.

Viamo la continuazione e fine del progetto della Giunta parlamentare incaricata di esaminare la legge sulle garanzie dell'indipendenza del Sommo Pontefice e del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

(Vedi suppl. al num. 122 del 23 Gennaio 1871)

Art. 6, 8, 9, 10. — Se l'immunità locale è contraria a tutti i criteri legislativi moderni ed offende la sovranità politica dello Stato, non è così dell'immunità personale. Questa, di fatti, oltre d'essere l'attributo del potere supremo, entra anche nei gradi inferiori a diminuire il reciproco attrito dei diversi roteggi del congegno governativo. Perciò noi stessi riconosciamo più maniere d'immunità personali.

Oltre quella del Re, piena ed assoluta, lo Statuto nostro ammette nei senatori (articolo 37) e nei deputati (articolo 45 e 46) un'immunità vitalizia negli uni, a tempo negli altri, e diversamente regolata, poichè rispetto ai primi consiste nell'esclusione da ogni giurisdizione, dalla loro propria, eccezionale e speciale, in fuori; rispetto ai secondi, nella soggezione dell'esercizio della giurisdizione ordinaria all'arbitrio della maggioranza dei loro colleghi. Questa immunità è così grande che in parecchie Costituzioni quelli i quali ne fruiscono, sono chiamati, se non sacri, almeno inviolabili.

È un'altra immunità personale da ogni giurisdizione ordinaria quella accordata dallo Statuto stesso ai ministri (articolo 36), che, accusati dalla Camera dei deputati, non possono essere giudicati che dal Senato.

E infine, in parecchie legislazioni non che nelle nostre una specie di immunità od inviolabilità, più o meno larga, covre, sotto nome di *garanzia dei funzionari pubblici*, gli agenti del Governo, ed è necessario che una suprema autorità amministrativa ne li sciolga prima che nessuna procedura si possa iniziare contro di loro, come determinano gli articoli 805-808 del Codice penale del 20 novembre 1859.

Poichè l'immunità personale entra come elemento indispensabile nell'ordinamento stesso dei Governi di tutti gli Stati, è ragionevole l'usarla nella costituzione di costata sovranità religiosa, che qui deve vivere a lato alla politica.

Solo una lunga disusuetudine le ha rese disadatte a camminare di conserva senza darsi il braccio o farsi il viso dell'arme. Si può, si deve sperare che una consuetudine diversa renda loro possibile prima e poi facile il procedere ciascuna per la sua strada; e nel frattempo l'immunità personale non servirà che ad impedire ed ammorzare i cozzi. Poichè è utile osservare che qui non serve, come nei Governi politici, ad impedire urti ed incagli tra roteggi che devono addentellarsi l'uno nell'altro, bensì tra roteggi che in un ordine normale e stabile non dovrebbero incontrarsi punto.

Ora è necessario vedere dove, per produrre questo effetto, l'immunità personale deve essere posta nella gerarchia ecclesiastica. Per rispondere alla qual domanda giova abbozzare un disegno di quello ch'essa è attualmente e nel fatto, ed abbozzarlo colle parole d'uno che la rappresenta, di certo, quale è, poichè la sua attuale condizione non dà luogo a censura, bensì ad ammirazione ed a lode; il che non sarebbe certo il caso nostro e neanche d'una gran parte degli scrittori di diritto ecclesiastico.

Il Phillips (*Kirchenrecht*, vol. 6, § 393) scrive così: «Attraverso la molto varia e grande mole di affari della Curia romana è necessario di non perdere mai di vista che la costituzione della Chiesa è monarchica. Certo tutti i singoli rami dell'amministrazione sono commessi a determinati collegi ed uffici; ma tutti di essi, neanche il collegio dei cardinali come nella congregazione di questi, possiede la potestà che gli è concessa, con tanta pienezza

za che il Pontefice si sia svestito affatto della sua competenza rispetto all'oggetto che forma il campo di ciascun singolo ufficio. Il Pontefice, per quanta parte dei diritti suoi trasmetta ai suoi mandatari, rimane pur sempre Pontefice, e ciò vuol dire che egli, quantunque si attenga regolarmente alle decisioni e risoluzioni prese dai suoi uffici è nei casi che si presentano provochi l'avviso dei singoli collegi, pure egli non è assolutamente legato ad essi, e quindi la sua personale sentenza ha la preferenza sopra ogni altra. Chi segue con attenzione lo sviluppo storico della Curia romana, vi scorgerà con quanta frequenza vi appare il fenomeno che la plenipotenza del Papa non è mai esaurita dagli uffici, che nel corso dei secoli sono costituiti via via delle persone che gli sono state vicine sino a un certo tempo. Appena è nata la *Rota* dei cappellani del Papa, si vedono sorgergli a lato i referendari; ed appena sono uscite da questi le *segnature*, ecco che egli acquista subito di nuovo nel suo uditorio un consigliere immediato, a cui diventa da capo possibile di formare un proprio tribunale, in virtù delle plenipotenze che gli sono comunicate. In un modo affatto analogo si sviluppa la relazione del Papa colle congregazioni: quantunque paia diviso tra queste l'intero Governo della Chiesa, pure il Papa non è da ciò impedito punto nè poco di nominare di giunta altre nuove congregazioni in tutti i casi singoli di rilievo che si presentano. Da questa posizione del Papa risulta altresì perchè molte cose, che in via ordinaria non è possibile di conseguire, si possono ottenere col dirigersi immediatamente al Papa. Ciò non è così pregiudizievole come alla prima potrebbe parere; è appunto in questo modo che il principio monarchico è guarentito, poichè così s'ottiene che la persona di ciascun singolo Papa, la quale neanche è accidentale, mantenga realmente il suo grande significato nella direzione e governo della Chiesa.

Si vede che un'amministrazione ordinata tutta con queste idee, se pare tanto difforme da' principii che dirigono l'amministrazione di una società laica da riuscire difficile di convivere nello stesso spazio di terra a lato di questa, non può senza assurdità presumere, come pure ha voluto e vuole, di potere assorbire una amministrazione laica in se stessa, sicchè gli uomini assuefatti all'una diventino capaci dell'altra, e riescano ad accomodare a questa i criteri formati nel loro spirito dall'esercizio di quella!

Se non che qui noi non stiamo nè a giudicare nè a riformare l'idea del Governo della Chiesa cattolica. A questo, a cui nel suo particolare è competente ciascuno di noi, siamo tutti insieme incompetenti. Noi dobbiamo qui invece considerare soltanto in che modo e con quali cautele questo Governo cattolico può continuare senza alterazioni nelle sue relazioni spirituali con tutte le cittadinanze cattoliche dell'universo.

Ora, nel disegno di legge del Governo, non era abbastanza considerata nè questa peculiare plenipotenza del Sommo Pontefice, nè il singolare luogo che il collegio dei cardinali tiene nella costituzione della sovranità sua, non solo temporale, che è posteriore ed è già passata, ma ecclesiastica, che è anteriore e rimane.

Poichè s'asserisce che costata plenipotenza è propria del Governo del Sommo Pontefice, appare inutile il volere introdurre nella legge parole ed indicazioni che, se s'attagliano alle forme e alle norme attuali di essa, possono non convenire a quelle che vi possono essere introdotte domani. I congegni di codesto Governo ecclesiastico in Roma si sono trasformati e mutati più spesso di quello che si crede; ed è nella sua natura, che un arbitrio, il quale è obbligato a credersi divinamente ispirato, li alteri, li fermi, gli'ingrossi, gli scemi a sua posta, o ne introduca dei nuovi di mezzo tra gli uni e gli altri. La diligenza di numerarli coi loro nomi attuali non è difficile, poichè si trovano registrati non solo in libri, ma in dizionari; però è inutile: questi nomi potranno variare domani, ed esserne creati degli altri. Una congregazione, una Giunta può sorgere, che, compito l'affare commessole, sottratto alla competenza ordinaria di un'altra a cui apparterebbe, si

disciolga, o invece diventi un ufficio stabile. Ciò che dunque bisogna, è di indicare nella legge gli obblighi che il potere civile in genere assume, perchè le persone che fanno parte di questo Governo restino agli occhi suoi, come sono in se stesse, irresponsabili degli atti di esso; poichè l'irresponsabilità stessa del Sommo Pontefice le copre;

Perchè gli archivi, che negli uffici di codesto Governo sono formati naturalmente dalla trattazione degli affari, siano esenti da ogni visita od ispezione d'un'autorità pubblica;

E perchè infine la promulgazione degli atti del Governo ecclesiastico non venga impedita nè per parte dell'autorità pubblica nè de' privati.

Questi tre fini, per ripeterlo di nuovo, si possono conseguire o per via di privilegi speciali come è fatto in questa legge, o sancendo norme generali, che costituiscano l'associazione privata a modo di corporazione autonoma, dirimpetto all'associazione generale e complessiva che è lo Stato, le quali norme si applichino alla Chiesa considerata come collegio, nè più nè meno di quello che s'applicherebbero ad altri. Le ragioni per le quali, il Ministero avendo proposta la prima via, la Commissione non ha potuto neanche proporsi di entrare nella seconda, sono già state dette più volte. Però, contro questi privilegi del Governo ecclesiastico in Roma la società civile non resta priva di guarentigie.

L'irresponsabilità delle persone che prendono parte agli atti del ministero ecclesiastico della Santa Sede, quando si consideri rispetto al potere civile, non ha davvero altro significato se non questo chiarissimo e semplicissimo, che il potere civile si dichiara e si riconosce affatto incompetente nella materia religiosa, e lascia la trattazione di questa affatto libera. Però, se il potere civile è in questa relazione rispetto ad essa, ciascun cittadino non è; ed ha bisogno, contro la tirannide spirituale che può nascere da una irresponsabilità così fatta, d'una salvaguardia. Questa egli la trova nella libertà, che il potere civile lascia anche ad esso piena ed intera, di stampa, di riunione, d'associazione, d'insegnamento. Però si badi come rispetto a costata sovranità religiosa s'attingono queste libertà del cittadino. Dirimpetto alla sovranità politica esse si fermano innanzi all'irresponsabilità del principe; invece, dirimpetto alla sovranità religiosa, esse non si possono fermare davanti all'irresponsabilità del Pontefice. E la ragione è chiara: nella materia politica l'irresponsabilità del principe è coperta dalla responsabilità degli agenti del suo Governo laicale; dove la irresponsabilità del Pontefice, coprendo invece tutti gli agenti del Governo suo, resta essa stessa esposta, nel suo principio e nella sua condotta, alla discussione e alla guerra, parlata o scritta, di ciascun singolo cittadino.

Oltre questa garanzia naturale, la società civile non ha altro nei limiti che all'irresponsabilità degli agenti del Governo ecclesiastico son messi, poichè devono essere ecclesiastici essi stessi, ed è per ragione d'ufficio che devono avervi partecipato.

Quanto alla tutela degli archivi ecclesiastici, era necessario il conciliarla coll'interesse e colla necessità della giustizia e delle leggi civili. La competenza reciproca dei tribunali ecclesiastici e laicali non è stata mai risolta in nessuno Stato con soddisfazione delle due parti; e non è certo possibile che il regno d'Italia la trovi risolta in Roma con soddisfazione sua. Dei due dissensi principali ed implacabili tra l'autorità ecclesiastica cattolica e la laicale diremo l'altro più in là; ma uno possiamo opportunamente citar qui. Esso consiste in ciò, che così l'una come l'altra ha preteso persistentemente di dover essere quella che fissasse il limite delle competenze rispettive. La Chiesa si è assunto il diritto di porre essa i confini al campo della giurisdizione dello Stato; e questo si è da parte sua ascritto quello di fissare esso quelli della giurisdizione della Chiesa. È evidente che lo Stato è oggi meno che mai, ed in Italia meno che altrove, disposto a recedere da questa antica pretesione; è evidente altresì

plicabile ad essi che la legislazione italiana, dove occorra, il sovrano dal quale dipendono non avendo tribunali

In Roma e fuori di Roma, per l'articolo 9 sono liberi da ogni opposizione gli agenti, designati, o nell'atto stesso o per norma generale, della pubblicazione degli atti del ministero spirituale del Pontefice

Infine, quelli i quali in qualunque altro rispetto rappresentano il Papa fuori di Roma e non si possono qualificare né agenti diplomatici né istrumenti della pubblicazione dei suoi atti, non hanno altra garanzia che quella, del resto, per sé grandissima, che hanno ora, e che spetta a ogni cittadino che esercita un ufficio, non solo lecito, ma siffatto, che lo Stato ha riconosciuto di non dovere punto entrare nell'alterarne esso o condizionare a' suoi criteri la competenza o le disposizioni

Codesto complesso di diritti riconosciuti negli agenti del Sommo Pontefice, corrisponde alla diversa proporzione e al diverso carattere nel quale ciascuno di essi è ritenuto istrumento del potere di lui; introduce delle cautele sufficienti a rendere l'esercizio di codesti diritti moderato e perciò comportabile; non altera principii essenziali della costituzione civile dello Stato, e garantisce, non solo in Roma e nel dominio già pontificio, ma in tutta Italia, alla Santa Sede una libertà d'azione maggiore di quella che abbia goduto mai.

Rappresentanza delle potenze cattoliche presso la Santa Sede, e libertà di questa nel corrispondere col mondo cattolico

Art 11 e 12 — La quale diventa, per quanto concerne l'Italia, libertà d'azioni e di corrispondenza con tutto il mondo, combinata, com'è fatto nella legge, coll'inviolabilità di tutti gli agenti diplomatici delle potenze estere presso la Santa Sede (art 11) e colla perfetta sicurezza di spedizione, che acquistano le sue trasmissioni di carta e di telegrammi per le disposizioni dell'art 12. Forse queste sono così larghe che le amministrazioni delle poste e dei telegrafi ne possono essere disagiate. L'esperienza insegnerà se vi si debbano introdurre alcuni temperamenti o, quando si prenda la risoluzione di abolire ogni altra franchigia, se questa accordata al Papa si possa conservare. Ne questi temperamenti, né questa abolizione sono impediti, quando che sia, dall'articolo, così com'è formulato. La Commissione s'è per ora contentata di assicurare coll'aggettivo autentico, che la qualifica di Pontefice non sia attribuita ai telegrammi dall'arbitrio o dall'abuso d'un ufficiale subalterno. Ciò che resta ad ogni modo fisso, è che la trasmissione delle corrispondenze deve rimanere sicura da ogni impedimento o violazione e quella dei telegrammi affatto libera da ogni visura o soprappiaggio di spesa o restrizione. E con questo, si badi, la Santa Sede acquista un' guarantee attraverso tutto il territorio italiano, guarantee che si estende oltre questo per le comuni leggi postali, ch'esso prima non aveva che nel ristrettissimo territorio suo; poiché il Governo italiano ch'essa non voleva riconoscere si poteva recusare a renderle quegli uffici, che sono obbligatori solo tra Governi amici, e che non le si potevano rendere da altri, stantechè lo Stato Italiano la circondava, si può dire, da ogni parte

Il Collegio de' cardinali

Art 6 — Però se in alcuni dei punti discorsi abbiamo temperato e ristretto il concetto del progetto di legge, l'abbiamo dovuto allargare in un punto che esso non toccava. I cardinali non vi trovavano nessuna particolare considerazione, né erano per verun modo distinti dal rimanente degli ecclesiastici. Ora, quando si vuole fare una legge, che, come questa, lasci pure per via di ricognizione di diritti speciali il governo della Chiesa nella stessa costituzione che ha ora e non lo turbi, non si può passarci dei cardinali così leggermente, poiché, qualunque sia la parte di potere che essi esercitano realmente ed il modo in cui lo fanno, ora è certo, che il cardinalato una istituzione che si è sviluppata via via col primato stesso del Pontefice, importa un diritto sovrano d'elezione ed è un elemento costitutivo della singolare sovranità pontificia, che noi ci siamo risolti di non toccare.

Le prove abbondano, ma quando ogni altra mancasse, basterebbe la precisa e chiara disposizione colla quale s'apre lo Statuto di Pio IX del 1848

« Il sacro Collegio dei cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo »

Se non che le prove abbondano.

L'autore stesso che abbiamo citato più volte, poiché espone la condizione attuale della Chiesa in quella forma nella quale esiste, e che noi non intendiamo in nessun altro rispetto che nel dominio temporale, espone così la relazione del collegio dei cardinali col Primato. « Dal capitolo delle altre chiese, quello della romana, il collegio dei cardinali, o come si chiama senz'altro, il sacro collegio, si distingue non solo in ciò, ch'esso conta a suoi membri anche vescovi, che vi appartengono appunto come

tali, ma anche, anzi soprattutto per questo che, per virtù del suo vescovo, esso è inoltre chiamato a dividere con lui il peso del Governo di tutta la Chiesa. Il collegio dei cardinali consiste quindi dei consiglieri non solo del Vescovo di Roma, ma del Capo dell'intera Chiesa, ed esso elegge non solo il vescovo, ma in lui il Papa. Quindi i cardinali che Ottone di Frisinga chiama « il santo senato » e Pietro Damiani « i senatori spirituali della Chiesa universale » devono avere dinanzi agli occhi il senato romano. Questo aveva mirato a soggettare alla città di Roma l'intero orbe; essi devono quindi concorrere a conseguire che tutti gli uomini sulla terra curvino le loro spalle sotto il giogo di Gesù Cristo. Dove è però da osservare, che il collegio cardinalizio non ha acquistata questa sua situazione primaziale a mano a mano, ma l'ha avuta sino da principio (1), come d'altra parte esso non ha mai cessato di essere quello che è stato da principio, cioè a dire il presbitero della Chiesa romana. È stato un divino ordinamento, che Pietro avesse collocato la sua sede appunto nella Chiesa romana. Però, come il Primato è stato da Dio introdotto nella storia, ed ha avuto in questi il suo sviluppo, così razionalmente doveva succedere del cardinalato connumerato con esso, cosicchè questo s'andasse sollevando ad eguale altezza »

La qual partecipazione del cardinalato al governo della Chiesa generale s'esercita nel Concistoro o nelle Congregazioni, composte queste degli stessi membri di quello, e nate così dal moltiplicarsi degli affari, come anche — il che però Phillips non dice — dal procedere progressivo dell'arbitrio del Papa, e a fine di renderlo più sicuro ed incontestato. Nel concistoro, di fatti, i cardinali risolvono in virtù del loro proprio titolo; nelle congregazioni in virtù d'una delegazione del Papa ordinaria e stabile, o straordinaria e momentanea. Però è pure rimasta al Concistoro la deliberazione, s'intende, consultiva sopra gli affari di maggiore e più generale importanza, e quella tanta partecipazione, che al corpo dei cardinali è accordata nella nomina dei suoi membri.

Però la stessa formazione delle congregazioni mostra il grado singolare dei cardinali, poiché sono nate ed ordinate a trattare e risolvere materie, che si solevano prima considerare in concistoro, ed essere decise dalla più alta autorità apostolica, cosicchè non si sarebbero potute commettere ai tribunali ecclesiastici, che hanno a membri dei semplici prelati. I cardinali quindi siedono nelle congregazioni da giudici che pronunciano in grado supremo ed inappellabile come il Papa, o in dati casi insieme con lui.

Per ciò i loro diritti e privilegi nel Governo della Chiesa son grandi; ne sono stati annoverati sino a trecento (Ferraris, *Prompta Bibliotheca voc Cardinalis*, art. 4 num 25). Parecchi a noi parrebbero di poco momento, e certo son tali che la natura del potere temporale non li tocca punto. Possono nella Chiesa continuare soli a chiamarsi *cardinales*; a portare il *phalerus rubeus*, la *mitra serica damascena operata*, e il *rubrum capitium*; vestire la porpora e il mantello di broccato rosaceo, o se religiosi, del colore dell'abito del loro ordine. Niente lor vieta di astringere se medesimi, a non prendere altro titolo e a non tollerare che ne sia loro dato altro che quello di *eminentissimi*.

Però vi sono alcuni diritti ai quali la mutazione nelle condizioni della Santa Sede potrebbe far ombra. Come principi elettori della Chiesa, prendono rango oramai non solo avanti ai vescovi, metropolitani e patriarchi, e, se talora i Re hanno ceduto loro il posto d'onore, i principi non sovrani sogliono accordarglielo anche oggi. Se non che questo cerimoniale non spetta alla legge il fissarlo, come non lo fa per nessun altro ordine di dignitari. Dovrebbe invece considerarsi se spetta alla legge il mantenere in essi il carattere di persone sacrosante ed inviolabili, che il diritto canonico assegna loro; cosicchè l'ingiuria e l'attentato contro essi porta seco tutte le conseguenze della lesa maestà, convizione giuridica che trasse una crudele parola di bocca ad Onorio III, la quale va rammentata perchè, se mostra la crudeltà de' tempi, prora insieme la convizione di quello che la scriveva. « La morte di un cardinale, diss'egli, la voleva sapere così punta da dovere l'uccisore invocare egli stesso la consolazione della morte contro la continuazione della vita »

E da questa inviolabilità si deduce ch'essi non possono avere a giudice altri che il Papa, cosicchè questi ha gettato sempre le più alte grida quando un potere laicale, come è succeduto in Francia, gli ha soggetti al giudizio suo. E le contese giuridiche tra un cardinale e l'altro non hanno altro tribunale che il Papa stesso.

Per queste e per talune altre ragioni d'interesse e di opportunità politica, qualcuno nella Commissione proponeva che a' membri del sacro collegio fosse accordata la stessa sorte d'immunità di procedera, che, per altro fine e concetto è vero, la nostra legislazione accorda pure a taluni funzionari pubblici, la minore, cioè a dire di quelle che abbiamo noverate innanzi contro essi, voleva, non si potesse procedere senza l'autorizzazione del Pontefice; il che gli avrebbe lasciati inviolabili come questo, durante la sede vacante. Ma alla maggioranza della Commissione

è parso che la sola inviolabilità durante questo interregno dovesse bastare, poiché solo durante esso il Sacro Collegio si può dire investito d'una sovranità attuale. I cardinali si è detto da questa maggioranza, possono stare e stanno tanto in Roma quanto fuori; e come nel Codice italiano non è stata introdotta prima d'ora una procedura eccezionale rispetto ad essi, così non è neanche necessario che si faccia ora, e s'ammetta, per cagion loro, nelle leggi stabilmente una nuova disuguaglianza che le turbi ed offenda.

E nel regolamento dei delitti e delle pene del 1832 le offese contro di essi erano visitate con pene speciali, e molti concordati avevano esplicitamente o no clausole che li difendevano.

Noi possiamo trascurare le formule dei concordati e del diritto canonico; ma, poichè ammettiamo cotesta sovranità pontificia, possiamo trascurare la parte essenziale che occupa nella costituzione di essa il Sacro Collegio de' cardinali?

Libertà dell'insegnamento ecclesiastico

Art 13. Non abbiamo che alcune poche parole ad aggiungere intorno all'articolo 19 del progetto del Ministero, che alla Commissione è parso di dover allogare in un altro posto, onde ha preso nel progetto suo il numero 18, poichè così com'è concepito, non appare una disposizione concernente la Chiesa in Italia, bensì l'esempio del magistero pontificale in Roma. Nella relazione ministeriale è detto che con una ulteriore legge sarà introdotta un'intera libertà nell'insegnamento superiore, stantechè la scuola deve essere libera, dove non si tratta solo di discipline istrumentali e tradizionali come quelle della lingua e della letteratura, ma dove comincia l'avviamento alla ricerca del vero, non avendo lo Stato per se stesso nessuna competenza dottrinale.

Davvero la libertà è necessaria non solo nell'insegnamento diretto alla ricerca del vero, ma in quello che è inteso alla coltura della mente ed all'educazione dell'anima, poichè è dappertutto fiamma che vivifica o risana. La questione sta tutta nell'esercizio di essa, o, per meglio dire, nelle condizioni alle quali si deve restringere la tutela dello Stato, ed in cui bisogna ritrovare la garanzia della cittadinanza in quanto spetta alla società civile e non alla famiglia sola il procurarla. Ora queste condizioni non sono identiche in ogni provincia d'Italia, e sarà bene, o prima o poi, con una legge unica, l'assimilarle, o quando si creda, il sopprimerle affatto. Allora il clero potrà, agli stessi patti di ogni altro consorzio di cittadini, e qualunque sacerdote, non meno né più di ogni privato, aprire scuole di qualunque grado. La questione, o prima o poi, spetterà allo Stato il risolverla, ed il suo diritto di farlo in quel modo che gli paia il migliore al progresso della coltura pubblica non è punto alterato nè scemato dalla cessazione del potere temporale del pontefice. Ciò che la santa sede in Roma deve e può desiderare, è che il magistero dell'istruzione ecclesiastica resti in Roma così libero come è stato finora.

Ora, poichè in Roma è stata pubblicata la legge sull'istruzione pubblica del novembre del 1859, questa libertà vi è davvero diventata già diritto, e non occorrerebbe il dirne nulla. Difatti, in questa legge, dalla relazione che la precedeva, era espressamente dichiarato che l'insegnamento ecclesiastico, in quanto agli ecclesiastici, non s'intendeva toccato punto; cosicchè, in tutte le parti d'Italia nelle quali essa regola l'istruzione, le condizioni dell'insegnamento ecclesiastico sono rimaste quelle che erano prima.

E queste condizioni si riassumono in ciascuna di queste parti in ciò, che l'autorità ecclesiastica è libera di ordinare e di dare l'insegnamento necessario al clero nel modo che le pare, senza nessuna ingerenza di autorità scolastica, senza nessun bisogno di attestato pubblico d'idoneità negli insegnanti che adopera, e senza nessun limite del grado da cui deve principiare o quello a cui deve terminare. È naturale che, nei casi nei quali le leggi dello Stato richiedano per l'ammissione agli esami o ai concorsi agli impieghi la dimora dell'aspirante in una scuola del Governo o in altra regolata in conformità della legge di pubblica istruzione, la prova di aver fatto invece gli studi in una scuola ecclesiastica non servirebbe a nulla, se non che non ricordiamoci un caso in cui le leggi dello Stato richiedano ciò, per gl'insegnamenti propri dell'istruzione secondaria, bensì sogliono esigere un attestato d'esame subito, e a questo esame è ammesso chi vuole, a certe condizioni che non hanno nulla a che fare colle scuole in cui è stato.

Per ciò nello stato attuale della legislazione, il Sommo Pontefice è libero di tenere le sue scuole ecclesiastiche come gli pare, e quelli che vi studiassero non potrebbero essere impediti di presentarsi agli esami di licenza ginnasiale o liceale o altri, se non quando tra le condizioni di ammissione a questi vi fosse l'obbligo di avere studiato in una scuola pubblica o pareggiata, il che non è, nè crediamo deve essere. E vero che se alla porta dell'Università può picchiare chiunque porti l'attestato di licenza liceale, non può inoltrarsi per i *curriculi* di essa se non

chi vi sia entrato e vi segua le vie tracciate dalla legge di pubblica istruzione; poichè questa ammette bensì una grande, una quasi assoluta libertà nell'insegnamento superiore; però con questo che secondo l'antico concetto italiano, rimasto fermo con tanto frutto in Germania, non l'ammette se non nello spazio largo, ma cinto dell'Università riconosciuta dallo Stato. Saremo liberi d'abbandonare, se ci parrà bene, cotesta garanzia felicissima, che consiste pur tutta e solo nella comune e reciproca sorveglianza e gara degli insegnanti e degli insegnati. Ma per ora ci basti osservare, ch'esso non danneggia né scema punto la libertà dell'istruzione ecclesiastica; poichè non esige la presenza o l'iscrizione nelle Università dello Stato, se non da giovani già arrivati ad un'età nella quale si può crederli già risolti a seguire la professione dell'avvocatura, dell'ingegneria, della medicina o dell'insegnamento nei ginnasi e licei ed istituti superiori del regno.

Decisione delle controversie.

Art. 14. Non deve essere sfuggito a nessuno di quelli che ci hanno seguiti fin qui come noi non abbiamo trascurato di accennare via via dove si avessero a trovare le garanzie della potestà civile contro le prerogative sancite con questa legge nella suprema autorità ecclesiastica. Pure negli articoli della stessa legge non abbiamo introdotto menzione se non di quelle sole tutele che, non espresse, si sarebbero potute credere abbandonate. Tutte quelle invece, che ci son parse discendere dalla natura e dagli obblighi della potestà civile, abbiamo creduto superfluo l'esprimerle.

D'altra parte, non abbiamo nascosto, què e là, che una perfetta concordia su quello che debba essere il proprio campo della autorità ecclesiastica non ci riuscirebbe ad ottenerla mediante precise definizioni e disposizioni di leggi. Questo solo vuol già dire che è impossibile che tra il Governo italiano e la Santa Sede non nascano controversie, e che quello non paia talora che violi, questa non paia talora che ecceda, le prerogative che nei precedenti articoli si riconoscono.

Dovremo lasciare al Governo, come potere politico, al Pontefice, come autorità religiosa, il decidere quando la violazione o l'eccesso succeda? Enunciare simili competenze è tutt'uno col dimostrarle inaccettabili. Noi non vediamo in chi il regno italiano possa riporre meglio la fiducia della Santa Sede e la sua, in chi ed osso e questa possiamo meglio commettere l'equa tutela dei loro reciproci diritti se non in quell'ordine dello Stato che, per suo ufficio, è inteso a mantenere l'osservanza di tutti i diritti, tali e quali dalle leggi sono definiti; in quell'ordine dello Stato, la cui integrità di giudizio è garantita dalla perfetta indipendenza sua, e dall'autonomia che gode essenzialmente, per la natura stessa e la costituzione necessaria delle società umane civili; in quell'ordine dello Stato, infine, che, col l'intervento suo, mentre assicura l'osservanza della legge, pone a questa il suggello d'un atto proprio e interno del regno italiano, e a cui nessun altro Governo d'Europa è necessario o utile che partecipi. E lo abbiamo chiamato ad intervenire non in tutti i gradi della sua gerarchia, ma solo in quel grado supremo nel quale congiunge, coll'indipendenza e la scienza che l'hanno accompagnato sin là, una estrema maturità d'esperienza e di prudenza. Nessun'altra giurisdizione, per controversie che nascono dagli obblighi che il Governo contrae qui o dall'esercizio dei rispettivi diritti, potrà essere invocata se non la sua. Le sue decisioni quando il cozzo delle due sovranità le provochi — e vogliamo sperare che il caso succeda di rado o non mai — le abituerà a convivere l'una a fianco dell'altra nel giro dei diritti che competono a ciascuna, e il cui uso basta così per l'una come per l'altra, a raggiungere il fine per cui sono rispettivamente ordinate.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14, 15, 16. — Spaziare per il largo tema della libertà della Chiesa, che aprono gli articoli del progetto ministeriale dal dodicesimo quarto in poi, sarebbe stato per la Giunta più piacevole e geniale studio che non il rompersi faticosamente una strada tra le angustie e le strette dei privilegi ecclesiastici e i diritti della potestà civile, come è stata sin qui sforzata a fare. Quanto avevano alcuni dei Commissari seguito a malincuore la traccia delle necessità politiche e delle tradizioni quasi costanti seguite dal Governo italiano nella questione pontificia e rinnovate dal Ministero presente nelle comunicazioni diplomatiche che avevano preceduto l'occupazione di Roma per parte nostra, altrettanto ora si sarebbero sentiti lieti e disposti a dar la mano all'effettuazione di un sistema di libertà della società ecclesiastica, che si coordinasse bene e naturalmente coll'organismo totale dello Stato. Se non che appunto questi erano principalmente trattenuti a principio da un ostacolo, che non hanno vinto nella loro coscienza senza difficoltà e rincrescimento.

Un sistema, dicevano, di libertà della Chiesa cattolica non s'intende, se le condizioni alle quali questa è messa in atto, non sono tali, che ogni altra associazione, creata nello Stato per ragione di comune azione religiosa e morale, possa effettuarle in sé medesima. Ora, invece, i primi tredici articoli della legge costituiscono il capo della Chiesa cattolica, e tutto il Governo che s'incardina immediatamente in esso, in un tale grado e siffattamente privilegiato, che è persino assurdo il pensare che lo Stato possa fare il medesimo del capo di qualsiasi altra associazione religiosa, e del governo che ne dipende. Poichè è così, la libertà della Chiesa, appiccicata in questa legge alle altre disposizioni che la precedono, non farà apparenza affatto strana e deforme? E mettiamo che non lo facesse, è ragionevole il sancirla appunto ora?

Dare libertà alla Chiesa vuol dire certamente cose diverse secondo la mente e la dottrina di quelli che pronunciano questa parola; ed anche per quelli che l'intendono allo stesso modo, vuol dire più o meno. Comunque egli sia, in tutti risveglia sino a un certo punto un comune concetto, ed è: abbandono per parte dello Stato di certi diritti di tutela preventiva o repressiva, che esso sinora ha esercitati quasi da per tutto rispetto alla pubblicazione e all'esecuzione degli atti ecclesiastici. Ora, — così si opponeva, — si può credere che il momento opportuno di rinunciare all'esercizio di questi diritti sia appunto quello in cui riconosciamo per legge nel capo della religione cattolica una sovranità che, se da una parte è privata degli attributi del principato temporale nel territorio ristretto che ha posseduto sinora, dall'altra resta privilegiata di tutti gli altri suoi diritti attuali rispetto a tutto lo Stato italiano? Non sarebbe prudente di vedere prima, come questa sovranità religiosa, che per soprappiù c'è chiaramente ed ostinatamente nemica, si muova ed operi? Non sarebbe ragionevole di mantenerci qualcosa in mano da surrogare e da supplire, nel caso che questo complesso di privilegi diventi un incaglio alla vita della nazione? Perchè il Regno d'Italia non potrà fare, come tutti gli altri Governi d'Europa, dei quali non si vede per ora nessuno disposto a mutare la sua polizia ecclesiastica per ciò solo che il potere temporale è caduto; e mantenere anch'esso distinte e separate, come pur sono, secondo abbiamo già mostrato nel principio di questa relazione, le ragioni che conducono a privare d'ogni dominio terreno il capo della Chiesa cattolica, e quelle che persuadono a dare diversa forma dall'attuale al diritto pubblico ecclesiastico interno?

Queste ed altre considerazioni, certo fondatissime e piene di gravità, non sono però bastate a indurre la Commissione a trascurare affatto e mettere da parte per ora qualunque disposizione intorno alla libertà della Chiesa, e lasciarne del tutto libera ed impregiudicata la trattazione a tempi posteriori. E di fatti, in ogni materia politica, è necessario di non fermarci alla contemplazione astratta dei principii, ma di guardare altresì, tanto alla situazione in mezzo alla quale si delibera, quanto ai precedenti che l'hanno fatta.

Ora è facile dimostrare (così facile che non mette neanche conto l'espone qui le prove una per una) che, non solo dai documenti diplomatici presentati pur ora alla Camera, ma in quasi tutti quelli che sono usciti dalla segreteria del Governo italiano nel corso di questi dieci anni, traspare il concetto che il regno d'Italia avrebbe rinunciato a tutti i diritti soliti della potestà civile rispetto all'esercizio dell'autorità ecclesiastica, quando il Sommo Pontefice avesse cessato di essere principe temporale, e che questa cessazione non avrebbe importato la cessazione nella sua persona del carattere di sovrano. Oggi, coll'animo più pacato e meno sollecitato dal desiderio di Roma che si possiede, sarebbe facile provare che, come si è detto, la libertà della Chiesa cattolica non si accorda del tutto bene colla sovranità del suo capo, e la cessazione del potere temporale non ha niente a che fare colla polizia ecclesiastica interna. Ma questa prova arriverebbe tardi, e, se può avere tutta l'efficacia sulla mente dello scrittore che prepara l'avvenire, deve perderne molta sull'animo dell'uomo politico che dispone il presente. A questo deve parere miglior partito l'andare incontro ad incomodi pratici parziali o l'accettare congegni non conformi ad una schietta o precisa teorica, anzichè trarre sullo Stato lo scredito e il danno che nascono naturalmente e necessariamente dal venir meno a promesse e disegni lungamente maturati e spesso ripetuti, appunto nell'ora che si vede arrivata l'opportunità ed il momento di effettuarli.

Per le quali ragioni la Commissione venne a questa risoluzione: che il proponimento di liberare la Chiesa da ogni freno ed ingerenza dello Stato si dovesse, nell'occasione della presente legge, riconfermare; ma, non parendole d'altra parte che negli articoli proposti dal Ministero vi fossero già tutte le prescrizioni necessarie a recarlo in atto, né credendo, come si mostrerà più in là, che essa avesse qualità e mandato a supplire quelle che, nel suo parere, mancavano, e senza le quali l'effetto proposto non sarebbe seguito, opinò che il rimanente della materia delle relazioni dello Stato colla Chiesa si dovesse rinviare ad un'altra legge, non insediando in questa se non quelle

tra le disposizioni che vi si riferiscono, le quali possono stare da sé, e che, mentre spianano la via all'assetto definitivo della questione ecclesiastica, rendono più facile l'esercizio e l'uso delle prerogative che colla presente legge si riconoscono, nella suprema autorità della Chiesa. Però, o poche o molte che queste disposizioni fossero state, fu creduto necessario il tenerle distinte dalle precedenti e il comporne un titolo a parte, poichè era bene indicare, con questa stessa forma della legge, la separazione profonda che esiste tra l'oggetto dei primi quattordici articoli e i susseguenti, contenendo quelli l'esposizione dei diritti che il Governo italiano riconosce nel Sommo Pontefice per garantire al mondo cattolico che l'indipendenza della sua azione ecclesiastica e spirituale sarà nell'avvenire anche maggiore di quello che fosse per il passato; e gli articoli invece che seguono, concernendo il diritto pubblico ecclesiastico interno dello Stato italiano, diritto delle cui determinazioni questo è esclusivo giudice così, come ogni altro Stato europeo rispetto al proprio, e che non può conformare, se non ai principii che presceglie a fissare i diritti suoi, e quelli delle associazioni religiose, che si creano nel suo seno.

Però, era nata nel Comitato e fu riprodotta nella Commissione un'opinione, la quale era necessario di vagliare prima di procedere ad inserire nessuna disposizione concernente la nostra polizia ecclesiastica. Il concetto della libertà è tale di sua natura, che necessariamente s'estende a tutta una classe di cittadini o di consorzi, e vi diventa reale, o assolutamente e senza condizione di sorta, o appena questi o quelli hanno risposto a talune condizioni generali che la legge richieda. Era ragionevole dunque, che si dicesse: nessuna disposizione concernente la libertà della Chiesa cattolica è possibile a formulare, se non in maniera che abbracci ogni altra specie di associazione religiosa. Se dunque noi vogliamo entrare in questa seconda parte della legge proposta dal ministero, noi dobbiamo premerci o chiuderla con una disposizione concernente tutti i culti.

Un membro della nostra Giunta aveva proposto nel Comitato della Camera, che l'aveva accolta, la seguente risoluzione: « L'abolizione delle istituzioni preventive e di sorveglianza ed ingerenza governativa nell'esercizio della libertà religiosa avrà effetto anche a pro degli altri culti professati nello Stato. » E si sarebbe potuto andare anche più in là: desiderare, come si proponeva in alcune petizioni pervenute alla Commissione, che nell'occasione di questa legge il Governo italiano avesse mutato le condizioni giuridiche dell'esistenza attuale dei culti nel suo seno: ed abbandonato esplicitamente il diritto che sin ora si è riservato di *tollerare o no, di ammettere o no* i culti diversi, che si vogliono professare nel suo territorio, avesse proclamata in ciò libertà assoluta, cioè dire tale, che davvero, checchè paia del Belgio, non esiste di diritto in veruno Stato d'Europa, e che negli Stati Uniti d'America s'è introdotta prima di fatto che di diritto, ed anche oggi è più garantita dalla consuetudine che da questo.

Ora alla Commissione è parso che mancasse qui la occasione così di questa seconda dichiarazione più larga, e che non si sarebbe potuta introdurre senza esplicita abrogazione del primo articolo dello Statuto, come di quella più ristretta che il Comitato aveva accolta. Manca l'occasione alla prima, perchè lo sviluppo stesso che ha avuto la legislazione concernente i culti in Italia, prova quanto siano vano rispetto a questi le dichiarazioni generali di principio, e quanta maggiore e più efficace forza abbia l'opinione che si genera e sorge nelle coscienze dei cittadini. E d'altra parte, questa opinione che ha in ciò una forza tanto più grande, l'estrinseca anche in maniera che, per il suo avanzare lento e progressivo, procede sicura in ogni passo che muove e non anticipa né posticipa sul sentimento comune della nazione in una materia nella quale, se è male lo starnè indietro, non è meno pericoloso e meno fecondo di regressi il precorrerla. Coi fatti, come si può vedere assai ben dimostrato in un libro dell'avvocato Rignano sulla *Uguaglianza civile e la libertà dei culti in Italia*, così il primo articolo dello Statuto che chiama *religione dello Stato la sola cattolica* e dice gli altri *tollerati* conformemente alle leggi, è stato privato dalla giurisprudenza e dalla legislazione successiva d'ogni pratico significato, come l'articolo 24, che ammetteva l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, *qualunque fosse il loro titolo e grado*, non già qualunque fosse la loro professione religiosa, è stato coi fatti da leggi successive colmato. Che un potere costituente sia perpetuamente vivo nei poteri dello Stato, è migliore dottrina che non quella che pretende di evocarlo, con nuovo sforzo, ogni volta dal grombo del popolo; ma è dottrina inglese ed è accompagnata da questa pratica che le abrogazioni tacite e sancite via via con leggi, che alterano e mutano le condizioni costituzionali dell'esercizio di un diritto, o la sua definizione, valgono meglio delle abrogazioni esplicite. Così davvero, la costituzione dello Stato diventa il complesso stesso delle leggi di questo, e si confonde nella vita sua.

Quanto alla dichiarazione più positiva, che il Comitato aveva accettata, essa suppone che rispetto agli altri vi

sieno istituzioni preventive e di sorveglianza ed ingerenza governative che li riguardano. Ora, veramente ciò non è. Le credenze religiose diverse dalla cattolica professate attualmente in Italia sono quelle degli israeliti, dei valdesi e d'altre comunioni protestanti e dei greci scismatici. Il pareggiamento civile e politico dei cittadini che vi aderiscono, è perfetto; ed il Governo non mantiene nella disciplina ed amministrazione dei loro culti, nella nomina dei loro ministri nessunissima partecipazione ed ingerenza. Non vi sono leggi di nessun genere, che li tocchino, restringano, regolino nelle loro relazioni religiose; e sole le Università israelitiche in alcune provincie si reggono secondo una legge speciale dello Stato. Ma questa che fu pubblicata in Piemonte il 4 luglio del 1857 ed è stata via via estesa alle provincie di Modena e di Parma il 3 ottobre 1859, a tutte le provincie dell'Emilia il 13 marzo 1860, alle Marche il 27 ottobre dello stesso anno, e che sarebbe ora estesa a tutta Italia, se la proposta che fu fatta di ciò il 9 marzo 1865 dal ministro di grazia e giustizia fosse stata discussa dalla Camera, come fu accolta dalla sua Commissione, questa legge, diciamo, non intende che a dare qualità e diritti di corpi morali alle Università israelitiche, non concede al Governo nessuna ingerenza nelle amministrazioni loro e nella nomina dei loro ministri, e si contenta di dargli facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione nei casi in cui tale provvedimento fosse necessariamente richiesto dall'interesse dell'Università e da motivi di ordine pubblico. Poiché è tale la nostra legislazione attuale rispetto ai culti, come si potrebbe deliberare d'abolire servitù che non hanno?

Non è punto, quindi, necessario né utile di alterare il carattere della legge attuale, e dopo avere condotto lo sviluppo del suo concetto mediante disposizioni specialissime al sommo Pontefice o alla Santa Sede, convertirla negli ultimi articoli in una legge generale a tutte le associazioni religiose esistenti o possibili. E veramente è affatto speciale la condizione a cui rispetto al clero cattolico bisogna provvedere.

Poiché esso nelle nazioni cattoliche ha preteso a più che al diritto comune per sé e ad un diritto d'esclusione per ogni altro culto, è succeduto che, quando alla coscienza umana è diventato intollerabile qualunque freno alla sua libertà di adorare Iddio fa sua posta, gli altri culti sono potuti arrivare, in parecchi paesi, a una condizione d'indipendenza dalla podestà civile prima del culto cattolico; e di più, è succeduto altresì che a collocare questo in un grado di assoluta libertà d'esercizio di magistero spirituale si trovassero assai più obiezioni ed ostacoli che non a fare il medesimo per tutti gli altri. Il che ha anche ragioni speciali in ciò che la Chiesa cattolica si è andata ordinando in fuori di ogni influenza del laicato assai più che qualunque altro culto non abbia fatto; e del resto, ha un concetto della potestà sua e del posto che le compete d'occupare, non già dirimpetto allo Stato, ma disopra, assai diverso da quello più modesto che tutti gli altri culti cristiani si son formati di sé medesimi. Cosicché, sebbene nell'articolo 270 del Codice penale è parlato della necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione ed esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato ed agli altri culti, e delle pene nelle quali incorrono quelli che contravvenissero alle regole vigenti sopra questa materia, pure coi fatti, non esistono regole di questo genere, se non rispetto ai ministri del culto cattolico ed alla pubblicazione ed esecuzione degli atti loro.

Quali sono queste regole?

Varie, molteplici, complicate: quali rimesse in vigore da leggi nuove; quali nascenti da consuetudini o diritti vecchi; quali introdotte per concordati implicitamente abrogati o tuttora ad arbitrio mantenuti esistenti; quali dedotte da un diritto supremo dello Stato, aspramente contraddetto dalla Chiesa; quali precise e chiare, o quali infine indeterminate e vaganti circa i confini, né fissi, né possibili a fissare, dell'autorità ecclesiastica e della civile, e che si troverebbero nel negare alla prima ogni carattere di potestà pubblica e nel mantenerlo alla seconda, se appunto la Chiesa cattolica non contendesse, più che sopra ogni altra cosa, sopra l'ascrivere questo carattere soprattutto a sé medesima.

Comunque egli sia, queste regole si possono raccogliere in queste quattro specie, che costituiscono una maniera di diritto proprio della Chiesa cattolica nelle sue relazioni collo Stato.

Talune soggettano il diritto di riunione dei membri del clero, in certe forme e per certi effetti, alla preliminare autorizzazione del Governo.

Altre esigono l'assenso del Governo alla pubblicazione di tutti gli atti delle autorità ecclesiastiche, cioè dire dei sacerdoti che esercitano giurisdizione di foro esterno nella Chiesa, sia che essi provenissero dal Sommo Pontefice, considerato come potestà estranea allo Stato, sia dai vescovi.

Altre richiedono questo stesso assenso a tutte le provviste dei benefici ecclesiastici, fatte dal Sommo Pontefice e dai vescovi, assenso che prende diverse forme, poiché è sostituito dove il Governo ha diritto a partecipare, per

via di nomina, di presentazione, di raccomandazione, nella collazione del beneficio; ed è invece ritenuto necessario dopo questa, quando nessuna precedente ingerenza non sia stata esercitata.

Infine altre regole danno modo speciale di reprimere o piuttosto fermare ed interrompere, anziché prevenire, l'uso stimato indebito dell'autorità ecclesiastica, sia che il suo eccesso consista nell'essersi esercitato con offesa altrui in una materia che lo spetta, sia, nell'averlo trascorso i confini della materia che le appartiene.

Ora, quali di queste regole si possono cancellare o quali no, rimanendo nel concetto della Commissione espresso innanzi?

Il Ministro nel suo progetto propone di abolirle tutte insieme e di dichiarare, mentre si sopprimono, che « l'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale del Sommo Pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della potestà civile. » Però seguono queste riserve: — 1. l'impiego di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici è escluso sempre; — 2. le temporalità dei benefici ecclesiastici rimangono nelle mani dello Stato, il Governo assumendo l'obbligo d'immettervi il sacerdote, la cui il beneficio sia conferito dall'autorità ecclesiastica, « quando egli sia italiano, condizione di nascita, dalla quale non si potranno esimere se non i vescovi suburbicari di Roma; — 3. nessuna provvisione concernente la proprietà o destinazione della temporalità di enti o d'istituti ecclesiastici potrà essere eseguita senza il regio placito o il regio ewaquatur, secondo che l'autorità ecclesiastica, dalla quale la provvisione deriva è interna allo Stato o esterna, continuandosi a considerare l'autorità del Sommo Pontefice come esterna.

Ora, si guardi che di queste riserve la prima considera ogni atto giurisdizionale della Chiesa sia che concerna le persone, sia le cose; la seconda e la terza riguardano invece atti della Chiesa, che per sé porterebbero un effetto rispetto alla sostanza ecclesiastica, ma che non l'hanno se non dall'intervento del Governo. Cosicché davvero la prima riserva non ha quella generalità che appare, e coi fatti il Governo diventa esso il braccio secolare della Chiesa rispetto a tutte le risoluzioni di questa che concernono la nomina, dimissione, traslazione degli investiti di benefici maggiori o minori, e si obbliga ad eseguirle esso stesso colle sue mani assolutamente ed incondizionatamente, non riservandosi il diritto d'interporre il suo giudizio e di eseguire o no, se non dove si tratti, non dell'assegno della temporalità al designato dall'autorità ecclesiastica, ma bensì di alienarle o di alterarne l'uso attuale. E di fatto questo concetto è conforme a quello che nella relazione è detto; cioè dire che il Ministero non intende già la libertà della Chiesa come una separazione di questa dallo Stato, bensì come un consorzio, nel quale, da una parte, e quella e questo si muovano ciascuno nella sua diversa sfera, dall'altra amandose si aiutino a raggiungere per le varie loro vie lo scopo comune a cui intendono. E l'accordo loro consisterà, secondo il Ministero, in ciò che, rispetto al rimanente della sua disciplina, la Chiesa è libera di ordinarla a sua posta, ma non ha modo di dare valore esecutivo a nessun suo decreto, e rispetto alle provvisioni che concernono la temporalità, lo Stato si riconosce suo servo ed esecutore insin dove si tratta dell'uso di queste, suo giudice ed esecutore dove si tocca alla loro proprietà o destinazione.

Alla Commissione non è parso che questo sistema soddisfacesse alle condizioni del problema della libertà della Chiesa, né che potesse camminare agevolmente e surrogare una più tranquilla relazione a quella che oggi corre fra essa e lo Stato. In primo luogo essa è pure una società ordinata a governo, in nessun grado della quale, dall'infimo al supremo, mancano, secondo il diritto che la regola, — qualunque siano state le alterazioni di questo nel corso dei secoli, — doveri e diritti. Si può credere, si deve anzi ritenere che questa società, rispetto ai fedeli che ne compongono l'infimo grado, non destituito di diritti neanche esso, non sia oggi coatta, come la Chiesa ha voluto che lo Stato la considerasse per tanto tempo, ma libera, cosicché è tanto lecito a ciascun suo membro di dichiararsene diviso, quanto è lecito alla rappresentanza del suo potere sociale, secondo i modi legali, di dichiarare diviso da essa quel membro che si sottragga ai doveri che gli incombono. Si può, anzi si deve mantenere la soppressione di ogni foro ecclesiastico che pretenda giudicare e punire, con forza coattiva o per virtù propria, nella persona o nei beni i cittadini, solo perché appartengono a tale o tal'altra associazione religiosa; ovvero, decidere fra essi litigi e fissare relazioni giuridiche che la società civile ha assunto di risolvere e di determinare essa stessa colle sue leggi.

Sen dove estende i suoi confini e pone i suoi termini la giurisdizione dello Stato, è naturale, è necessario, di fatto e di diritto, che la giurisdizione ecclesiastica sgomberi, o per meglio dire, resti moramente di foro interno. Ma, dopo attratta ogni cosa, resta pure un numero di atti che quella giurisdizione è chiamata a compiere, maggiore o minore in proporzione del grado di au-

torità che ciascun suo membro esercita nella Chiesa, i quali non possono sortire l'effetto loro, in caso d'opposizione per parte di coloro i quali, in quanto fedeli o sacerdoti, le appartengono, se una forza qualsiasi esecutiva non interviene. La Chiesa cattolica ha preteso sempre che questa forza esecutiva le appartenesse in proprio e per la natura sua; noi, nella stessa maniera che diamo allo Stato l'arbitrio di decidere esso sin dove questa si potesse estendere — del che la Chiesa ha anche sempre preteso che il giudizio spettasse ad essa — possiamo e dobbiamo negare che ai decreti suoi, qualunque essi sieno, quest'efficacia spetti mai per virtù loro. Ma, negando che appartenga ad essi in proprio, dobbiamo dichiarare che lo Stato è pronto a mutargliela, per mezzo dell'autorità giudiziaria sua col conferire a questa l'ufficio o di omologare le sentenze dell'autorità ecclesiastica, quando non eccedano il campo di quella competenza che le leggi dello Stato le lasciano, che è la pratica inglese; ovvero di decidere essa stessa, secondo le leggi proprie di ciascuna associazione, le relazioni semi-pubbliche che da queste nascono tra i loro membri e le violazioni che ne possano succedere. La grandezza della Chiesa cattolica fa ombra all'intelletto di molti e gli induce a apprezzare o a trascurare questa necessità intrinseca della sua costituzione; ma basta voltare gli occhi da essa e rivolgerli a qualunque associazione religiosa di minore estensione e forza per convincersi che non ci è uscita, tra il negarle affatto il diritto di esistere o il riconoscerle quello di far rispettare le leggi sue nel giro della propria competenza; e che quest'ultimo diritto non le si può attribuire se non o col darle i caratteri d'una società perfetta, — che è ciò che sempre la Chiesa ha preteso di essere e lo Stato ha sempre negato che fosse, — o lasciandola come è, secondo il concetto comune del potere laicale, una società imperfetta ed aggiungendole quindi di fuori come ad ogni altra società privata, quello che così le manca, la forza di far rispettare le relazioni che nascono, tra i suoi membri volontari, dalle sue leggi interne e peculiari.

E il sistema del Governo non è parso alla Commissione meno imperfetto nella seconda parte.

Il Governo mantiene a sé la tutela dei beni ecclesiastici: non può esserne alterata né la quantità né la destinazione senza licenza sua. Questa tutela è esercitata oggi, secondo i vari casi dal ministro di grazia e giustizia e de' culti in persona o da suoi rappresentanti, i procuratori generali presso le Corti d'appello. Ora, perché la libertà della Chiesa sia una verità, e le ragioni e le influenze politiche non intervengano ad incagliarla nel fatto, anche dove e quando è riconosciuta intera in diritto, è necessario che questa tutela non sia esercitata dal potere esecutivo, bensì dal giudiziario. Il quale non sarà naturalmente chiamato ad applicare se non un solo criterio, che è questo: se l'alienazione o la diversa destinazione del bene ecclesiastico è chiesta e fatta in conformità a tutte le norme che le leggi pubbliche dello Stato e private dell'associazione religiosa richiedono perché sia legittima e valida.

Però siamo disposti anche più dalla libertà della Chiesa nel rimanente; poiché, quanto alla temporalità, il Governo intende mantenere questa nelle sue mani durante le vacanze, lasciandosi facoltà di raccogliere i loro frutti e di disporre a sua posta, come fa ora, pur dichiarandosi pronto ad immettere in possesso chiunque gli sia designato dall'autorità ecclesiastica, e appena gli è designato. Or anche qui non pare che ci sia uscita che tra due sistemi dei quali né l'uno né l'altro è quello che il ministero proporrrebbe. O il Governo, immettendo esso nelle temporalità, mantiene a sé il diritto di guardare chi sia quello ch'esso è chiamato ad immettervi, se la elezione di lui è canonica, e la sua immissione potrà giovare al popolo a cui deve soprastendere; ovvero si spoglia dell'amministrazione di coteste temporalità, e surroga qualche organo locale speciale a sé medesimo in questa funzione. Con questa surrogazione il Governo o conferirebbe addirittura a qualche altra autorità laicale i diritti che in esso son nati, durante i secoli, dal potere assunto sui beni ecclesiastici, o da accordi coll'autorità ecclesiastica o da altre ragioni; ovvero gli lascierebbe almeno la speranza e il modo di riacquistarli una volta da sé.

Come dice un canonista celebre e dei meglio affetti alla stessa Chiesa Romana: « L'elemento del laicato nella collazione dei benefici non è stato trascurato mai; soltanto, secondo lo spirito e la costituzione di ciascuno tempo, si è espresso in diverse maniere, come acclamazione o concorso delle comunità cristiane, come accordo della Chiesa col principe territoriale, come presentazione del patrono della Chiesa, come notificazione anteriore del nome di quello che la cancelleria apostolica avrebbe ordinato. L'idea fondamentale è rimasta sempre la medesima. » Il Governo può, se vuole, e certo deve oramai, per cagioni facili a ricordare, e quindi inutili a dire, rinunciare affatto alla rappresentanza del laicato che ha esercitato sinora; ma non può farlo, senza prendere qualche guarentigia di fatto che il laicato cattolico avrà poi modo di ottenerne un'altra. E questa guarentigia potrà appunto trovarsi nella costituzione della proprietà ecclesiastica, quando sia tratta fuori, parte dal caos di disposizioni, parte dall'abuso di dubbiezza, nel quale si dibatte ora, o in una retta e legittima amministrazione di essa commessa alle mani di quelli a cui naturalmente spetta, poiché la Chiesa non ha negato mai né negherà, che appartenga un'ingerenza nella nomina del ministro a ciascuna delle comunioni cattoliche, alle quali appartiene il sostenere lui ed il culto; mentre nel sistema di amministrazione delle temporalità che il Ministero proporrrebbe di mantenere, abbandonando il Governo civile tutti i diritti dei quali si è fatto investire quasi per delegazione in altri tempi, sarebbe impossibile, insuperabile, che altre rappresentanze laicali gli venissero surrogate mai.

E si rischierebbe che, insieme col laicato, tutto il clero minore si trovasse privo di diritti e sopraccarico di doveri, e consegnato all'arbitrio di una cura tirannica nella quale la nuova licenza, che la legge gli darebbe, non trattenuta più da nessuno dei freni propri dell'antico diritto ecclesiastico, spazzato via via dalle stesse leggi dei governi, e non legata da nessuno de' vincoli che il concetto dello Stato e l'esperienza delle usurpazioni aveva fatto escogitare durante i secoli, cotesta nuova licenza, diciamo, potrebbe riuscire a rinnovare colle annate, colle pensioni, con gli spogli e con infiniti altri espedienti, se

pur bisognassero, tutte le antiche malversazioni ed ingordigie. I governi possono abbandonare la Chiesa a sé, ma non in maniera che l'autino essi stessi a corrompersi, e a volgere in danno e corruzione tutta l'efficacia morale che naturalmente possiede per beneficiare e migliorare. Essi possono abbandonarla, ma a patto che il loro abbandono non si confonda con un rifiuto di adempiere agli obblighi proprii, con una rinuncia ai diritti che non sono loro, e con una confessione che il movimento morale delle società cristiane non gl'interessa punto, e non lo credono punto soggetto alla influenza delle dottrine e delle pratiche religiose. E il governo italiano rigettando la responsabilità che sinora ha avuto, non può assumere quella di diventare colle sue mani l'istrumento delle vendette della Curia Romana, cacciando al libito di questa i parroci e i vescovi che piacessero alle popolazioni e forzandola ad accettare quelli che loro dispiacessero; e così privando esso stesso e colla violenza le comunità cattoliche d'un diritto che la legge stessa della Chiesa avrebbe loro riconosciuto, di dovere il ministro spirituale essere di loro gradimento. Nel Belgio, dove lo Stato s'obbliga a pagare lo stipendio a quel ministro del culto che l'autorità ecclesiastica indichi, la relazione tra lo Stato e la popolazione cristiana è meno cattiva che non diventerebbe qui, dove la proprietà ecclesiastica non è per fortuna ancora incamerata tutta ed è dispersa in gran parte, come censi, livelli, beni, fondi, tra le popolazioni stesse, e vuole essere amministrata da qualcuno durante le vacanze; e d'altra parte vi resta l'uso dell'elezioni capitolari dei vescovi che in Italia è poco meno che da per tutto smarrito. E' ancora più indispensabile adunque presso di noi che non sia altrove, il risolvere insieme la questione dei diritti del Governo nelle nomine dei beneficiati maggiori e minori, e quella delle relazioni giuridiche nelle quali le temporalità devono rimanere coll'ufficio ecclesiastico e della loro amministrazione. Una cosa non si può scampare dall'altra.

Venuta in questa persuasione, la Commissione ha dovuto domandarsi se le era possibile di risolvere amendue coteste questioni così connesse nella presente legge. Ma ogni cosa le mancava per farlo: il tempo, le informazioni ed il mandato. Tutti sanno con quanta premura ed urgenza è chiesta la legge attuale, alla quale si annette, come è ragionevole, un alto carattere politico, e tutti sanno del pari non solo che intricata materia è quella della migliore composizione delle amministrazioni locali della proprietà ecclesiastica e fin dove spetti il mettervi mano a costituirle con una legge senza eccedere i limiti di competenza dello Stato — sopra questo la Commissione si sarebbe potuta risolvere da se affrettando o raccogliendo i suoi studi — ma anche e soprattutto in che scompiglio ed arduo si trovi presentemente una buona parte della proprietà della Chiesa. Né la fretta, né l'apparenza della fretta in simili cose è buona. E poi, quando queste obiezioni non ci fossero state, poteva la Commissione presente assumersi di risolvere essa le questioni attinenti alla proprietà ecclesiastica, quando il ministero dice nella sua relazione di volerne per ora prescindere, e rinvia ad un'altra legge le disposizioni che concernono quella la quale si trova non ancora toccata nelle provincie ultimamente ex-pontificie? Nel Comitato, da cui la presente Commissione è uscita, si era tastata cotesta questione della proprietà e commesso ad essa di considerarla e risolverla? Smetterà adunque a un'altra Commissione o ad un'altra legge il considerare e il determinare se la proprietà ecclesiastica di cotesto Stato ex-pontificio dovrà essere retta da diverse regole che la rimanente del regno, e nel caso che ciò non paia, quali regole e criteri comuni si debbano fissare.

La Commissione è stata dunque costretta, come si vede, a rinviare a una legge ulteriore tutta la trattazione e la risoluzione della materia beneficiaria, e di lasciare per ora le provvisorie dell'autorità ecclesiastica che la riguardano, così come sono soggette al regio *executur* e *placet*, non meno di quelle che riferiscono all'alienazione e destinazione dei beni ecclesiastici.

Oggi il governo non interviene nelle provviste dei benefici conferiti dalle autorità ecclesiastiche interne allo Stato che mediante il *placito regio*; e son tali tutti quelli che vanno sotto nome di minori. In quanto alla collazione dei maggiori, per i quali l'istituzione canonica è fatta da Roma, lo Stato interviene in due modi. L'uno è conforme in tutto il regno e consiste nella regalia dell'*executur*, apposto dal governo a tali provviste, in virtù del regio decreto del 5 marzo 1863, esteso il 4 agosto 1866, alle provincie venete, e fondato sopra consuetudini precedenti della più parte degli ex-Stati italiani. L'altro è diverso per ciascuno di questi, e dipende dagli accordi che, per la collazione dei benefici maggiori avevano colla Santa Sede le sovranità anteriori e talora da consuetudini; cosicchè dove tali accordi ed usi mancavano, per esempio nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, quest'altro modo d'intervento non ha luogo. Esso consiste, dove si esercita, nella partecipazione legittima, — e che anche alla Chiesa romana, secondo la frase dell'Antonelli, pare giusta, — del potere laicale nella elezione del beneficiario; partecipazione affatto diversa da quella che può spettare al principe come a qualunque privato, per proprio diritto di patronato attivo, e che era accordata ai principi dalla Santa Sede, in diverso modo e misura, per una attribuzione che ad essi era fatta, di un cotale *patronato universale*.

Ora è naturale che il regno d'Italia il quale ha proceduto sinora nella sua legislazione come se i concordati non esistessero, rinunci sin da ora a questa partecipazione all'elezione del beneficiario, che si fonda sul diritto positivo degli indulti, dei concordati, delle consuetudini, poichè non l'ha dappertutto e l'ha diversamente limitato ed atteggiato. Basterà, perchè intanto la questione della materia beneficiaria e dell'assoluta libertà dell'autorità ecclesiastica nella provvista dei benefici resti sospesa sino a che la questione della proprietà ecclesiastica non sia risolta, basterà, diciamo, che l'obbligo del regio *executur* per l'immissione in possesso delle temporalità resti soggetto alle stesse regole che lo governano ora.

Determinato in questo rispetto quello che circa le prov-

visioni ecclesiastiche concernenti i benefici si può sin da ora abbandonare e quello che no, è facile, per le rimanenti regole, decidere sin da ora. I vincoli che sono stati posti dall'autorità politica alle riunioni ed alle pubblicazioni dei membri del clero rivestiti di autorità giurisdizionale, non hanno nessuna connessione colla proprietà ecclesiastica e colla materia beneficiaria; perciò si possono spezzare affatto anche subito.

Però, quale è la forma che è meglio dare a questa liberazione?

Non già quella, è parso alla Commissione, di disposizioni speciali e singolari, che è prescelta nel disegno di legge del Ministero, bensì una forma siffatta, che per sé medesima mostri come il troncamento di codesti vincoli non abbia altro fine ed effetto, se non quello di estendere all'associazione cattolica e a suoi membri, in qualunque grado sieno, le guarentigie di diritto comune, che sono già proprie di ogni altra associazione e di ogni ceto di cittadini; poichè, così questa estensione è fatta colla stessa precisione e misura che l'esercizio di quell'identica libertà ammette in ogni caso. Di fatti, non è vero che ogni privilegio sia stato e sia nemico di libertà, e che ogni estensione di diritto comune sia estensione di libertà; poichè il privilegio può essere anch'esso un freno all'arbitrio altrui, ed il diritto comune, inteso nella sua realtà effettiva, può essere ispirato da principii tutt'altro che liberali; e così talora non è il nostro. Ma è vero che a privilegi ripugnano i tempi; che la libertà sociale non si forma oggi con essi, ma coll'eguaglianza de' diritti; e che, nei casi nei quali, come qui, il diritto comune è libertà, non si può né si deve desiderare niente di meglio che di levare di mezzo ogni esclusione dal godimento di essa a danno di chi si sia. Codesto è il vero principio ed avviamento d'una attuazione piena e sincera della libertà della Chiesa.

E concependo in siffatta maniera l'abolizione dei vincoli coi quali lo Stato ha legato sinora l'azione della Chiesa, non si sente più il bisogno di quelle due disposizioni che si leggono nel progetto del Ministero, per le quali all'articolo 3 è detto che « il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura, con l'assistenza della forza armata, la libertà del Conclave e del Concilio, » e all'articolo 16 che « i Concili, i Capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permissione del Governo. » Cotesti sono casi della libertà di riunione estesa ai membri del clero colla stessa larghezza di cui ne godono gli altri cittadini. Poichè veramente non si vede in quale altro significato il Governo si possa assumere la difesa della libertà del Conclave colla forza, se non in ciò solo che gli elettori che vi si racchiudono sono, come dichiara l'articolo 6 del progetto della Commissione, partecipi di tutte le guarentigie sancite nel Sommo Pontefice, e che, se anche queste non fossero, sarebbero sempre cittadini pacifici intesi a scegliere il capo che li deve dirigere nella loro credenza e nella loro condotta, in quello cioè in cui sono e devono essere lasciati necessariamente liberi di farsi dirigere da chi meglio lor piace, secondo l'ammaestramento e la guida della propria coscienza. Se lo Stato vuol davvero lasciare la Chiesa libera, non deve pretendere a mostrare nelle leggi che la riguardano, una troppo preziosa cognizione del diritto che la regola internamente; e, coll'usurparne alcune parole, parere che si spiani la via a mettervi prima o dopo, con uno od altro pretesto, le unghie.

Però lo Stato non deve mostrare di non avere un concetto fermo della sua competenza e della sua dignità; e, contento della forza che ha nelle mani, negliger ogni violazione del suo diritto, la quale paia meramente teorica e non si possa convertire subito in un fatto. Perciò delle due fonti del ricorso per l'abuso, che la giurisprudenza riconosce, e alle quali s'estende la giurisdizione del Consiglio di Stato, una va soppressa e un'altra no. Di fatti, è ragionevole che lo Stato si dichiari incompetente circa l'uso che fa della giurisdizione sua l'autorità ecclesiastica in tutto quello che le appartiene, poichè oggi nessuno può essere obbligato a sottostarvi, e chi gli pare che non l'esserci a dovere, è padrone di dichiararsi ribelle; ma non è ragionevole che così il privato come il Governo non abbia ricorso contro l'atto di cotesta giurisdizione, che fosse abusivo, non perchè l'autorità ecclesiastica operi male dove è padrona d'operare a sua posta, ma perchè essa ha ecceduto i confini del campo che la legislazione dello Stato le lascia.

Il Walker (*Lehrbuch des Kirchenrechts*, § 46) dice assai bene e distintamente: « Dal punto di vista comunemente ammesso, della difesa contro la Chiesa, si è altresì derivato il diritto di presentare ricorso al braccio secolare contro un preteso abuso della giurisdizione ecclesiastica. E si deve distinguere in ciò: se l'abuso della giurisdizione consiste in qualcosa che costituisca una trasgressione comune prevista dalla legge, s'intende che sopra essa, prescindendo dalla correlazione ecclesiastica, devono giudicare i tribunali laici. Se per parte di un ufficiale ecclesiastico è commessa abusivamente un' invasione nel campo della potestà laica, questa ha obbligo o dietro querela privata o per azione pubblica di deferire l'abuso, o come contrario ai canoni avanti ai tribunali ecclesiastici superiori o anche avanti ai tribunali laici. Ma se invece il preteso abuso è un atto giurisdizionale che si contiene nella sfera spirituale e non l'eccede, vi sona per conoscerlo e giudicarlo i tribunali ecclesiastici nei loro propri gradi di giurisdizione, e il braccio secolare ha da rinviare ad essi, quando fosse da chi si sia chiamato in aiuto ». Quei diritti che ad un così discreto e autorvole canonista paiono propri della potestà civile, non è possibile nè ragionevole che questa gli abbandoni, come inutile difesa della competenza sua; basta che abbandoni quelli i quali nascevano da un esagerato concetto di questa, o forse meglio dal peculiare intreccio e consorzio nel quale la società politica ha vissuto coll'ecclesiastica in altri tempi, cosicchè, mentre questa rifiutava di allargare i confini della sua esterna giurisdizione, quella si affannava ad invadere il campo della giurisdizione di foro interno, riservato per sua natura alla disciplina religiosa.

Detto così largamente e forse più lungamente del dovere il pensiero della Commissione, sarebbe superfluo il

mostrare come gli articoli di questo secondo titolo lo rappresentano e riproducono per l'appunto. Il primo estende ai membri del clero la libertà costituzionali comuni al rimanente della cittadinanza, e nello stesso tempo che esime i vescovi dall'obbligo della prestazione del giuramento, libera la loro elezione da ogni ingerenza del Re. Il secondo scioglie gli atti della giurisdizione ecclesiastica dalla necessità della visura del Governo e rinvia all'autorità giudiziaria quelli che eccedano la competenza della giurisdizione da essi emanano, come quelli che vogliono e possono conseguire un effetto legale e giuridico, abrogando in questi rispetti ogni altra giurisdizione. Il terzo rinvia ad una legge ulteriore della quale si specificano i capi, la definizione della materia beneficiaria e della proprietà ecclesiastica, e intanto confina l'azione del Governo rispetto alla collazione dei benefici maggiori e minori all'immissione in possesso nelle temporalità, rispetto alla quale conserva tuttora la discrezione del giudizio suo.

CONCLUSIONE

E qui, signori, noi ci possiamo dire giunti al termine di una via non breve nè facile. La selva, attraverso la quale abbiamo dovuto aprirla, è delle più aspre e forti che si conosca, nè noi siamo tanto correvi da immaginare che ne siano colla presente legge dispersi tutti gl'incanti. L'esposizione degli impedimenti che vi abbiamo trovati, dei concetti giuridici che abbiamo scelto a vincerli, speriamo che, quando ogni altra lode le manchi, non le sarà invidiata quella di molta schiettezza e buona fede. Abbiamo più volte mostrato come ci sentivamo messi, secondo uomini politici devono, su un terreno reale colle sue spine e i suoi sassi, nè ci tenevamo liberi di vagare per gli spazi delle idee e dei desiderii. Chiamati ad esaminare una combinazione pratica, rispetto alla quale e Governo e Parlamento sono già compromessi, e che, per più rispetti, è indispensabile, ci siamo contentati di rimuoverne, possibilmente, ogni contraddizione e contrasto. Non v'ha nessuna combinazione di questo genere, la quale non richieda molte moderazione ed equità e prudenza per essere agevolmente recata in atto e camminare, e alla Commissione vostra non istugge più che a voi quanto queste virtù in una delle due parti ostinatamente manchino. Pure è lecito di aver fiducia che, quando noi, come sogliamo, continueremo senza nostro danno a soprabbandarne, potremo del nostro soverchio dotare quel clero romano che noi non vogliamo per inimico e non ricusiamo che per padrone.

La legge presente fornisce il governo centrale della Santa Sede di tutte le prerogative che gli possono bisognare per esercitare su tutto quanto l'orbe cattolico, non quel magistero solo che ha esercitato in altri tempi, ma quello che esercita ora. Non abbiamo mosso verso di essa nessuna controversia dottrinale o disciplinare; ci siamo frenati, poichè parlavamo a nome di uno Stato che si riconosce incompetente in materia ecclesiastica e religiosa, da ogni influenza d'idea privata circa una migliore ed ideale costituzione della Chiesa. A ciò i cattolici italiani e forestieri provvederanno, se vogliono; la legge attuale non impedisce loro in nessuna maniera di continuare ad essere governati come ora, se così prediligono.

E nello stesso tempo che questa legge circonda di singolari privilegi il governo della Santa Sede, in quanto si estende a tutto il mondo, lo scioglie in Italia dai vincoli dai quali vi era avvinto e che persistono tuttora, quasi in ogni altra parte di Europa. E, se ci siamo trattenuti dal lasciare del tutto libera sin da ora la collazione dei benefici all'autorità ecclesiastica, l'abbiamo fatto perchè ci è parso che lo Stato il quale ha a mano a mano ascritta a sé diritti esercitati prima dalle singole plebi e cleri, se deve abbandonarli, può forse, quando creda, non ritenersi competente a restituirli, ma non può, senza un assoluto disprezzo d'ogni dover suo, mettere colla sua mano quelli dai quali li prese, nell'impossibilità di riconquistarli; e nello stesso tempo che lega se medesimo all'arbitrio di un'autorità diversa dalla sua, lasciare senza tutela e difesa tanta parte della cittadinanza. Ma se in questo non ci è parso possibile di compire l'opera ora, abbiamo però lasciato nella legge l'obbligo e detto il modo di coronarla più tardi; e coronarla, togliendo la proprietà ecclesiastica a quelle incertezze che non possono non collocare gl'interessi morali e materiali che ne dipendono, in una malaugurata condizione, piena di asprezza, di rancori e di turbamenti.

Noi sentiamo, quanto e come alle leggi, come è questa nel primo suo titolo, le quali non rispondono a un disegno affatto logico e teorico e in tutto corrispondente col resto dell'organizzazione dello Stato, sogliono ripugnare le menti nostre, assai più che le germaniche e le anglo-sassoni. Pure abbiamo fiducia che la necessità evidente e l'impegno già assunto la faranno accettare dalla Camera senza troppo contrasto. Il che succederà, se entriamo nella discussione con questa persuasione, che quando la legge, a forza di emende e di riserve, diventasse tale da parere un eccellente fortezza contro tutti i possibili od impossibili abusi dell'autorità ecclesiastica, ed una difesa perfetta dei diritti e persino delle pretese della potestà civile, si potrebbe lacerarla e buttarla via come affatto inutile allo scopo che la si propone.

Come si deve sperare che nella discussione si entri da noi con quest'animo, così è lecito aspettarci che la Santa Sede e la Chiesa italiana, le quali non devono accettare la legge, ma usarne, vogliono farlo con un sentimento vero e sincero dell'ufficio loro in mezzo alla società nostra. La *sacerdoti plebs adunata*, come secondo l'espressione d'uno, del più grande forse tra scrittori ecclesiastici, va chiamata la Chiesa, è lasciata libera all'influenza della loro virtù e dottrina. La gara di ogni alta virtù e dottrina terrà desta la loro. Sarà questa l'ora o mai di provare, che il lungo uso dell'arti del dominio temporale negli uni, la sicura abitudine dell'ufficio non confeso negli altri, non ha spento nella coscienza dei diversi gradi della gerarchia cattolica il vigore del seme della parola di Cristo.

R. BONGHI Relatore